

**Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 17 gennaio – 5 aprile
2017, n. 17145**

Presidente Ciampi – Relatore Bellini

Ritenuto in fatto

Il Tribunale di Termini Imerese con la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione del Giudice di Pace di Termini Imerese il quale aveva riconosciuto G.F. colpevole del reato di lesioni personali colpose ai danni di I.V. , in ragione della omessa custodia di due cani che avevano aggredito e morso la persona offesa, rideterminava la pena applicata nei suoi confronti in Euro 200 di multa, confermando per il resto la gravata sentenza e in particolare la statuizione di condanna al risarcimento del danno a favore della parte civile.

2. In particolare il giudice di appello riconosceva la posizione di garanzia in capo al G. quale custode dei cani, che erano usciti da un varco della sua abitazione prima di aggredire il passante, nonché quale soggetto che aveva assicurato lo I. , al momento dell'incrocio, sul fatto che gli animali erano miti e non aggressivi.

3. Avverso tale pronuncia ricorreva l'imputato denunciando inosservanza e erronea applicazione della legge penale stante la assenza di qualsivoglia relazione di appartenenza dei cani al G. , essendo stato rilevato dalla stessa polizia municipale la condizione di randagismo dei suddetti cani, ai quali era somministrata una profilassi antirabbica e ne veniva accertata l'assenza di microchip.

Da tali accertamenti se ne doveva inferire che gli animali erano sotto la responsabilità del comune che ne avrebbe dovuto disporre la destinazione al canile municipale, mentre il fatto che gli stessi fossero stati visti uscire dalla villetta in cui abitava il G. , indicava solo che gli animali vi si erano introdotti del tutto fortuitamente, anche in ragione del fatto che il prevenuto li accudiva saltuariamente senza peraltro instaurare con essi nessuna relazione giuridicamente rilevante. Sul punto deduceva altresì vizio motivazionale per carenza di struttura argomentativa ridondante anche quale violazione di legge in punto ad obbligo motivazionale.

Considerato in diritto

1. In materia di lesioni colpose è costante l'insegnamento della Corte di Cassazione *la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l'obbligo di controllare e di custodire l'animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi anche all'interno dell'abitazione* (sez. IV 16.12.2011 n.18814), laddove la pericolosità del genere animale non è limitata esclusivamente ad animali feroci ma può sussistere anche in relazione ad animali domestici o di compagnia quali il cane, di regola mansueto così da obbligare il proprietario ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell'animale (sez. IV, 10.1.2012 n. 6393).

D'altro canto i giudici di merito hanno adeguatamente rappresentato come l'insorgere della posizione di garanzia relativa alla custodia di un animale prescinde dalla nozione di appartenenza, di talché risulta irrilevante il dato della registrazione del cane all'anagrafe canina ovvero dalla apposizione di un micro chip di identificazione, atteso che l'obbligo di custodia sorge ogni qualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione tra l'animale e

una data persona, in quanto l'art. 672 cod. pen. collega il dovere di non lasciare libero l'animale o di custodirlo con le debite cautele al suo possesso, da intendere come detenzione anche solo materiale e di fatto, non essendo necessaria un rapporto di proprietà in senso civilistico (sez. IV, 2.7.2010, Vallone, Rv. 248090).

2. Nel caso che ci occupa non emergono pertanto nella struttura motivazionale carenze e contraddittorietà da cui potersi trarre che nei confronti dell'imputato potesse essere escluso un potere di controllo sull'animale e quindi di garanzia, ma al contrario il giudice di appello ha fornito adeguata giustificazione delle ragioni che lo hanno indotto a ritenere il G. detentore e custode dei due animali.

Invero, in maniera del tutto coerente alle emergenze processuali, la corte territoriale ha dato atto che i cani erano fuoriusciti dal cancello dell'abitazione del prevenuto, da questi aperto; ha inoltre rappresentato che dall'istruttoria testimoniale era emerso che l'imputato era solito accudire i due cani, dando loro da mangiare sebbene in maniera occasionale; risultava ammesso dalla stessa difesa dell'imputato che il G. aveva assicurato il pedone sulla indole docile e non mordace degli animali.

3. Alla stregua di tali circostanze il giudice di appello inferiva, con ragionamento assolutamente logico e privo di incongruenze che, a prescindere dall'appartenenza degli animali al G. , si era inequivocabilmente costituito una relazione di detenzione tra il prevenuto e i due cani che frequentavano il cortile delimitato della sua abitazione, trovando ivi ricovero e cibo e rispetto ai quali il ricorrente si era volontariamente assunto la custodia, facendoli uscire dal cancello della propria abitazione che immette sulla pubblica via percorsa da pedoni e assicurando la persona offesa, timorosa all'approccio, sulla indole non aggressiva dei cani, determinando pertanto l'affidamento dello I. sulla non pericolosità dell'incrocio.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.